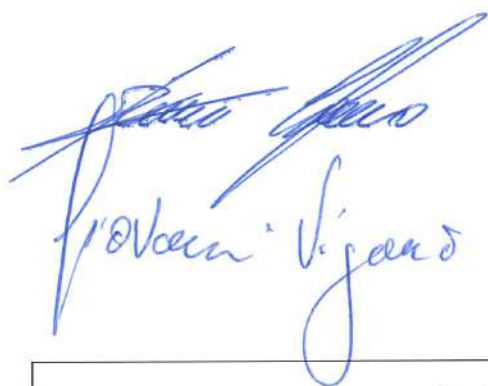




MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI B&V HOLDING S.P.A.

(ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001)

PARTE SPECIALE



Giovanni Viganò



B. & V. Holding S.p.A.
Via Gian Lorenzo Bernini, 12
20866 Usmate Velate (MB)
P. IVA 07184960966

Gestione del documento (Parte Speciale)				
Data	Ed.	Rev.	Descrizione	Pagine e/o
04/11/2021	1	0	Approvazione CdA – Prima emissione	Intero documento

PARTE SPECIALE

INDICE

PRINCIPI E PROTOCOLLI GENERALI NELLE AREE A RISCHIO REATO	5
1. Principi generali	5
2. Protocolli generali	5
2.1 Sistema Organizzativo.....	5
2.2 Sistema di deleghe cd attuazione delle decisioni	6
2.3 Gestione delle risorse finanziarie.....	6
2.4 Controlli interni	7
2.5 Gestione dei rapporti infragruppo	7
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. 231/2001	9
2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	12
3. Le principali Aree a Rischio Reato.....	14
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	14
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato “dirette”	17
5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER VERIFICHE, ISPEZIONI, AUTORIZZAZIONI.....	17
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	17
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	17
5.1.3. <i>Controlli Preventivi</i>	17
5.2. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	18
5.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	18
5.2.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	18
5.2.3. <i>Controlli Preventivi</i>	18
6. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato “strumentali”	18
6.1. GESTIONE DI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE	18
6.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	19
6.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	19
6.1.3. <i>Controlli Preventivi</i>	19
6.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	20
6.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	20
6.2.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	20
6.2.3. <i>Controlli Preventivi</i>	20
6.3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	21
6.3.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	21
6.3.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	22
6.3.3. <i>Controlli Preventivi</i>	22
6.4. GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA	23
6.4.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	23
6.4.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	23
6.4.3. <i>Controlli Preventivi</i>	23
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	25
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-bis, D.Lgs. 231/2001.....	25
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	27
3. Le Aree a Rischio Reato	29
4. Norme di Comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato.....	29
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato	30
5.1. GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI	30
5.2. GESTIONE DELLA DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	31
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	34

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-ter, D.Lgs. 231/2001	34
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata	36
3. Le Aree a Rischio Reato	37
4. Norme di Comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato.....	38
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato	39
REATI SOCIETARI	40
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. 231/2001	40
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	43
3. Le Aree a Rischio Reato	44
4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato.....	44
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato	46
5.1. GESTIONE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE.....	46
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	46
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	46
5.1.3. <i>Controlli preventivi</i>	47
5.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	47
5.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	47
5.2.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	47
5.2.3. <i>Controlli preventivi</i>	47
5.3. AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO	47
5.3.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	48
5.3.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	48
5.3.3. <i>Controlli preventivi</i>	48
5.4. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	49
5.4.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	49
5.4.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	50
5.4.3. <i>Controlli preventivi</i>	50
5.5. OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE	50
5.5.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	50
5.5.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	50
5.5.3. <i>Controlli Preventivi</i>	50
REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	52
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001	52
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	56
3. Le Aree a Rischio Reato	56
4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato.....	57
5. Procedure previste dalla Legge	63
6. Procedure specifiche predisposte dalla società per il presidio delle Aree a Rischio	65
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	69
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-octies, D.Lgs. 231/2001	69
2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	73
3. Aree a Rischio Reato	73
4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato.....	74
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato	75
5.1. GESTIONE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE.....	75
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	75
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	76
5.1.3. <i>Controlli Preventivi</i>	76
5.2. AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO	76
5.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	76

5.2.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	76
5.2.3. <i>Controlli preventivi</i>	77
5.3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	77
5.3.1. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	77
5.3.2. <i>Controlli preventivi</i>	77
5.4. OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE	77
5.4.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	77
5.4.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	77
5.4.3. <i>Controlli Preventivi</i>	78
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	79
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-novies, D.Lgs. 231/2001	79
2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di violazione del diritto di autore	81
3. Regole di condotta	82
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	84
1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-decies, D.Lgs. 231/2001	84
2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Induzione.....	85
3. Le Aree a Rischio Reato	85
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	85
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato	86
5.1. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI	86
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	86
5.1.2. <i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	86
5.1.3. <i>Controlli Preventivi</i>	86
REATI TRANSNAZIONALI	87
1. Le fattispecie di Reato previste dall'Articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146	87
2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati Transnazionali	89
3. Le Aree a Rischio Reato	90
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	90
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato	92
REATI TRIBUTARI	93
1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001.....	93
2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributarî	96
3. Le Aree a Rischio Reato	97
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	98
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato	98
5.1. CONTABILITA' E BILANCIO	99
5.2. CICLO PASSIVO E CICLO ATTIVO	99
5.3. GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI	101
5.4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	101
5.5. GESTIONE DEL RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	102
5.6. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	103

PRINCIPI E PROTOCOLLI GENERALI NELLE AREE A RISCHIO REATO

1. Principi generali

Il sistema dei controlli preventivi descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, si ispira ad alcuni principi generali applicabili a tutte le Aree a Rischio Reato. Si tratta, nello specifico, dei seguenti principi:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni (es. organigrammi, regolamenti, deleghe, procedure, ordini di servizio,...) idonee a creare un ambiente organizzativo ed operativo idoneo allo svolgimento delle attività. L'insieme delle disposizioni deve essere coerente con l'operatività e la complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.
- **Segregazione dei compiti:** presenza di una separazione delle attività autorizzative, esecutive e di controllo, pur nei limiti della dimensione dell'organico e dell'articolazione organizzativa. La segregazione è di fatto garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo organizzativo, di più soggetti e ciò al fine di garantire controllo di linea ed obiettività dei processi.
- **Tracciabilità/Documentabilità:** (i) ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo deve essere sempre documentata e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata, (ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- **Coerenza del sistema delle deleghe e procure;** (i) i compiti di ciascuna funzione organizzativa devono essere chiaramente identificabili e posti a conoscenza di tutti coloro i quali fanno parte dell'organizzazione; (ii) i poteri di firma, ossia il potere di obbligare la Società verso i terzi, devono essere funzionali e coerenti con i compiti e le responsabilità che si assumono attraverso le deleghe.

2. Protocolli generali

I successivi protocolli generali hanno una valenza trasversale alla Società e contribuiscono a creare un ambiente operativo idoneo sia alla funzionalità del *business* ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali sia alla prevenzione della commissione dei reati presupposto e la più efficace deterrenza rispetto all'eventuale intenzionalità di commetterli.

2.1 Sistema Organizzativo

La Società intende garantire:

- la definizione di un organigramma, da cui emergano con chiarezza e trasparenza le funzioni delegate, i ruoli, le responsabilità e le linee di riporto;
- che ciascuna delega definisca e descriva in modo chiaro e specifico le responsabilità gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- l'emanazione di chiare ed univoche disposizioni intese a rendere operativo l'organigramma con l'identificazione dei nominativi dei soggetti preposti e responsabili delle diverse funzioni organizzative;
- il periodico aggiornamento dell'organigramma e la sua comunicazione a tutti i livelli organizzativi ogni qualvolta ci siano mutamenti sostanziali nell'organizzazione tali da richiederne la diffusione;
- la formalizzazione a tutto il personale, sulla base delle deleghe di funzioni e delle disposizioni organizzative emanate, delle responsabilità di ciascuna funzione;
- la definizione di adeguati regolamenti attuativi, ordini di servizio, procedure operative atti a garantire processi aziendali in linea con le disposizioni del presente Modello.

2.2 Sistema di deleghe ed attuazione delle decisioni

La Società adotta un sistema di deleghe ed attuazione delle decisioni tale per cui:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del presente Modello e delle procedure organizzative;
- i poteri di firma di amministratori, dipendenti o soggetti terzi siano coerenti con le responsabilità e procure assegnate;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione siano coerenti con gli obiettivi della Società;
- il soggetto delegato disponga eventualmente di poteri di spesa coerenti con le funzioni conferitegli;
- i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti e resi noti all'interno della Società anche in caso di modifiche e/o integrazioni successive;
- ogni operazione e/o transazione della Società sia autorizzata nel rispetto dei profili autorizzativi statuiti con le procedure organizzative;
- nei limiti della dimensione organizzativa, non vi sia identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere una "operazione sensibile" e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie;
- ogni operazione e/o transazione della Società risulti coerente, documentata, registrata ed in ogni momento verificabile.

2.3 Gestione delle risorse finanziarie

La Società adotta un sistema di gestione delle risorse finanziarie tale per cui:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente;
- siano sempre richiesti i preventivi di spesa e siano sempre contrattualizzate nelle forme opportune le forniture di lavori, prodotti e servizi professionali e di consulenza;
- siano garantite la correttezza e la completezza dei flussi autorizzativi relativi alle operazioni di apertura e chiusura di conti correnti;
- ci si avvalga esclusivamente di intermediari finanziari e bancari autorizzati ai sensi di legge, sottoposti a regolamentazione di correttezza e trasparenza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- il sistema informatico garantisca la tracciabilità della singola movimentazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni per ciascuna delle quali occorre archiviare la relativa documentazione a supporto.

2.4 Controlli interni

La Società adotta un sistema di controlli interni tale per cui:

- sia garantita l'autonomia di giudizio e l'assenza di conflitti di interesse da parte dei soggetti preposti ai controlli (collegio sindacale, revisore legale, organismo di vigilanza); a tal proposito, è fatto divieto di cumulare, anche per il tramite del proprio studio professionale e/o di professionisti collegati con i quali si hanno stabili rapporti di parentela, coniugio e di interesse economico, l'incarico di componente del collegio sindacale e/o di revisore legale con quello di consulente contabile e fiscale della Società;
- sia garantito il coordinamento dei diversi momenti di controllo interno e l'esecuzione di verifiche interne in linea con i principi di indipendenza e autonomia di giudizio;
- sia garantita fluida e tempestiva comunicazione al *management* aziendale, all'organo di controllo, al revisore legale e all'organismo di vigilanza dei fatti che possono avere rilievo nelle rispettive aree di responsabilità;
- sia garantita la massima integrazione e valorizzazione dei momenti di controllo e ciò a tutela della qualità dei servizi erogati, la creazione di valore, la salvaguardia del patrimonio aziendale, la *compliance* normativa, la mitigazione dei rischi e le migliori *performance* economico-finanziarie;
- sia sempre supportata dal *management* l'attività di controllo, revisione, vigilanza, *audit* al fine di facilitare il compito dei soggetti preposti, identificare eventuali criticità e definire le più opportune azioni correttive.

2.5 Gestione dei rapporti infragruppo

La Società adotta un sistema di gestione dei rapporti infragruppo tale per cui:

- sia inibita qualsiasi attività degli amministratori e degli apicali della Capogruppo tale da costituire ingerenza nelle decisioni e nella gestione delle società controllate, dunque atto di gestione diretta (amministratore di fatto) nelle società controllate e creare così, nel caso di commissione di reati presupposto nell'interesse o a vantaggio del Gruppo, i presupposti per l'estensione della responsabilità amministrativa alla Società per fatti riconducibili alla gestione del *business* delle società controllate; l'attività degli apicali della

Holding deve essere e deve rimanere sempre esclusivamente attività di erogazione di servizi, indirizzo, coordinamento e controllo a favore delle società controllate che mantengono, quindi, la responsabilità diretta ed esclusiva della attività svolte a nome delle stesse;

- siano sempre contrattualizzate le attività di servizio che la Società eroga a favore delle controllate, curando la conservazione degli accordi sottoscritti e monitorando eventuali loro modifiche e/o integrazioni;
- siano rispettati gli obblighi imposti dagli artt. 2391 c.c. circa la comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse e dall'art 2428 c.c. circa l'indicazione nella relazione sulla gestione dei rapporti con le imprese controllate;
- siano rispettati i tempi e le modalità di rinnovo del contratto e ciò al fine di evitare l'erogazione del servizio non assistita da contratto;
- siano specificati nel contratto i contenuti di ciascun servizio, gli impegni del fornitore e le prestazioni, il costo di ciascun servizio preferibilmente dettagliato in modo analitico o per unità di tempo e non a corpo, le modalità di controllo da parte del cliente interno, le modalità di fatturazione ed i tempi di pagamento;
- siano determinati parametri e tariffe allineate con i riferimenti di mercato (*benchmark*) in modo da attestare la congruenza della valorizzazione economica del servizio stesso;
- sia sempre attestato il servizio reso a mezzo di apposita documentazione della Società beneficiaria alla Società erogatrice del servizio;
- sia effettuato il pagamento della prestazione solo dopo la liquidazione della relativa fattura da effettuarsi a seguito della verifica che il servizio reso corrisponda sempre all'effettiva prestazione;
- siano rispettati i ruoli, i compiti e le responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema delle procure e delle procedure aziendali, in ossequio alla segregazione dei ruoli adottata dalla Società;
- siano registrate tutta la documentazione relativa alle transazioni *intercompany*, in modo da garantirne sempre la tracciabilità.

SEZIONE 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio elevato le fattispecie di reato di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, ossia le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione, siccome modificati dalla L. 190/2012, la L. 161/2017, la L. 3/2019 ed il D.Lgs. 75/2020:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

La Società ha valutato di essere più esposta alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro;

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

(ii) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante."

(iii) Concussione (Art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

(iv) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni."

(v) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni¹."

(vi) Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

¹ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del d.lgs. 231/2001 in forza del quale *"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."*

(vii) Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

(viii) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

(ix) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

(x) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

(xi) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.”

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.”

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.”

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

(xii) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo

322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Il D.lgs. 75/2020 è intervenuto sull'art. 25 del D.lgs. 231/2001 prevedendo l'inserimento tra i reati presupposto delle fattispecie di **peculato “semplice”** (art. 314 c.p.), **peculato “mediante l'errore altrui”** (art. 316 c.p.) e **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.). In accoglimento delle osservazioni formulate dalla II Commissione permanente della Camera, rese con riferimento allo schema di D.lgs., il testo definitivo prevede che l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a questi reati sia limitata ai soli casi di danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale si considera “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
- b) ai sensi dell'articolo:
 - 357 del Codice penale sono “*pubblici ufficiali*” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - 358 del Codice penale, sono “*incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “*pubblico servizio*” deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- c) per “*rapporti indiretti*” si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugio, convivenza, etc.) con “*pubblici ufficiali*” ovvero “*persone incaricate di pubblico servizio*”.

2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.) - Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità	- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	NO
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	Per un periodo non inferiore a quattro e non superiore a sette anni (per le persone di cui all'art 5 comma 1 lett a) e per un periodo non inferiore a due e non superiore a quattro anni (per le persone di cui all'art 5 comma 1 lett b): - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319 bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto

del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale o di altra natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti **“Aree a Rischio Reato”**, costituite da:

- Aree a Rischio Reato “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Aree a Rischio Reato “strumentali” alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

Si fa presente che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

1. Aree a Rischio Reato “dirette”

- Gestione dei rapporti con l'amministrazione pubblica per verifiche, ispezioni, rilascio di autorizzazioni, pratiche amministrative.
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

2. Aree a Rischio Reato “strumentali”

- Gestione acquisti di beni, servizi e consulenze.
- Gestione delle risorse umane.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione individuati in precedenza e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nei

successivi paragrafi 5 e 6, nel Codice Etico di Gruppo, nelle specifiche procedure aziendali del Sistema di Gestione Integrato e negli ordini di servizio:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate in precedenza;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati in precedenza, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività che comportano un rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare in forma scritta e senza indugio alcuno all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni che possano dar luogo ad irregolarità, violazioni e comportamenti illeciti dei quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (danaro, assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati, anche se ci si trovi indotti dallo stesso funzionario pubblico oppure in uno stato di soggezione psicologica o reale tale da comportare lo stato di costrizione;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, o per prestazioni non rese;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- effettuare qualsiasi operazione che per le sue caratteristiche sia volta alla creazione di "fondi neri" come, a titolo esemplificativo, fatturazioni false, sovrappatture e doppie fatturazioni per medesime operazioni;

- in occasione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e/o pressioni volti a determinare decisioni della Società non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitto di interessi;
- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società, tali comunque da indurre in errore il pubblico ufficiale ed avvantaggiare lo stesso o soggetti a lui riconducibili, tra i quali la Società oppure i soggetti ad essa riconducibili;
- favorire azioni del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di un pubblico servizio volte ad appropriarsi di denaro o cose mobili, nella sua sfera di controllo per ragioni di ufficio, al fine di ottenere vantaggi attraverso l'azione e la decisione della pubblica amministrazione;
- indurre il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, a prendere decisioni con margini di discrezionalità non esistenti oppure di prenderli in situazioni di conflitto di interessi, in presenza quindi di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procurando a sé o ad altri, tra i quali la Società, un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto.

A tal fine, è obbligatorio:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto che si intraprenda con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di rapporto con consulenti e collaboratori, determinando in forma chiara i contenuti e le responsabilità, che svolgano attività per la Società e con la Pubblica Amministrazione;
- identificare formalmente per ciascuna attività uno o più responsabili con compiti di gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- privilegiare, nei limiti del possibile, la presenza di un secondo soggetto nel corso di riunioni ed incontri con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;

- garantire le più opportune procedure per assicurare univoca tracciabilità ed archiviazione della documentazione relativa al rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- garantire l'aggiornamento periodico al proprio capo gerarchico.

5. Controlli preventivi nelle singole Arce a Rischio Reato “dirette”

5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER VERIFICHE, ISPEZIONI, AUTORIZZAZIONI

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in occasione di verifiche ispettive (ASL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, GdF, INPS, INAIL, ..).
- Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per il rilascio di autorizzazioni, permessi ed altro riferiti soprattutto a pratiche amministrative, in particolare nell'ambito dell'area immobiliare.

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Amministratore Delegato
- RSPP
- Direttore Generale
- CFO
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Risorse Umane e Legale
- Responsabile QAS
- Direttore Immobiliare, Acquisti Generali & FM, HACCP
- Direttore Automezzi

5.1.3. Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Formalizzazione delle deleghe di responsabilità per la gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio suddivise per tipologia di ispezioni e interlocutore.
- Presenza, nei limiti del possibile, di almeno due soggetti rappresentanti della Società nel caso di verifiche ispettive.
- Sottoscrizione dei verbali delle visite ispettive, redatti dai funzionari pubblici, da parte del soggetto delegato al rapporto con la Pubblica Amministrazione.

- Obbligo di informativa al superiore gerarchico dell'andamento della verifica ispettiva e dell'interlocuzione con il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio.
- Segnalazione immediata all'OdV di eventuali anomalie rilevate nell'ambito del rapporto in corso con la Pubblica Amministrazione.

5.2. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI

5.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Risorse Umane e Legale
- Procuratori e consulenti legali

5.2.3. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Contrattualizzazione del rapporto con il professionista, tramite apposita lettera d'incarico che prevede la definizione dei criteri di calcolo degli onorari con l'inserimento della clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società.
- Gestione del rapporto con i procuratori e consulenti legali da parte della Direzione competente con aggiornamento periodico del contenzioso in essere.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove presenti ed applicabili.
- Segnalazione immediata all'OdV di eventuali anomalie nel rapporto con i procuratori legali e l'Autorità Giudiziaria.

6. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato “strumentali”

6.1. GESTIONE DI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

6.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Emissione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Valutazione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Selezione e valutazione dei fornitori/consulenti/appaltatori.
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori/consulenti/appaltatori.

6.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Risorse Umane e Legale
- Direttore Immobiliare, Acquisti Generali & FM, HACCP
- Direttore Automezzi
- Direttori di *Business Unit*

6.1.3. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Per acquisti di particolari rilievo economico e specializzazione tecnica (soglia da definire in procedura), espletamento di ricerche di mercato, comparazione di almeno un paio di offerte e verifica preliminare di congruità economica dei beni e servizi da acquisire.
- Per qualsiasi ordine di acquisto, in particolare per la realizzazione di lavori in appalto, qualificazione preliminare dei fornitori attraverso analisi della regolarità del DURC e di informazioni reperite nella rete internet e/o altri strumenti a disposizione.
- Avvio dell'erogazione dei servizi, della ricezione dei prodotti, della realizzazione di lavori in appalto, solo dopo la formalizzazione del contratto/ordine/incarico da parte del soggetto munito di apposito potere di firma.
- Acquisizione della dichiarazione di onorabilità e di attestazione di assenza di conflitto di interessi per le attività di consulenza e servizi professionali.
- Presenza nei contratti/incarichi/ordini di acquisto dell'informativa circa l'adozione del Modello della Società e del Codice Etico di Gruppo con esplicitazione dell'obbligo del rispetto e presenza di clausola risolutiva espressa in caso di sua violazione.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove presenti e applicabili.
- Segnalazione immediata all'OdV di eventuali anomalie nel rapporto con i fornitori, appaltatori, prestatori di servizi.

6.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

6.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione del processo di ricerca, selezione e assunzione del personale.
- Gestione della valutazione delle *performance* dei dipendenti, della politica retributiva e dei premi di risultato, *bonus* e *benefit* (proposte di avanzamento di carriera e/o definizione dei premi in base alle performance, assegnazione benefits, formazione, ecc.).
- Gestione amministrativa del personale (anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti di salari e stipendi, gestione anticipi e rimborsi spese, ecc.).

6.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Risorse Umane e Legale
- Responsabile Sviluppo Organizzativo

6.2.3. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

Gestione del processo di ricerca, selezione e assunzione del personale

- Acquisizione della delega del CdA per i casi di assunzione di personale con retribuzione lorda eccedenti i limiti della procura.
- Adozione di criteri di valutazione dei candidati rispondenti il più possibile alle esigenze di oggettività e trasparenza.
- Verbalizzazione dei colloqui di selezione da parte delle funzioni competenti.
- Valutazione preventiva del conflitto di interessi e dei requisiti di onorabilità (assenza di carichi pendenti e sentenze passate in giudicato su reati sensibili alla posizioni che andrebbe a ricoprire) tramite autodichiarazione del candidato selezionato.
- Produzione da parte del neoassunto del certificato penale e dei carichi pendenti entro 6 mesi dalla data di assunzione (per le posizioni sensibili).
- Consegna del Codice Etico di Gruppo e del MOGC al neoassunto e sottoscrizione da parte dello stesso dell'impegno alla loro osservanza e rispetto.
- Comunicazione al RSPP dell'assunzione del dipendente per gli adempimenti correlati al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.
- Consegna del Codice Etico di Gruppo e del MOGC ai dipendenti già in organico e sottoscrizione da parte degli stessi della ricevuta e dell'impegno alla loro osservanza e rispetto.
- Segnalazione immediata all'OdV di eventuali anomalie nell'ambito della gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Gestione della valutazione delle performance dei dipendenti, della politica retributiva e dei premi di risultato, bonus e benefit

- Definizione del sistema di valutazione delle *performance* oggettivo che garantisca l'adesione ad obiettivi realistici e coerente alle responsabilità affidate ed alle attività espletate.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.

Gestione amministrativa del personale

- Inserimento della nuova anagrafica del dipendente, previo controllo della correttezza dell'associazione tra nominativo e conto corrente sul quale verrà effettuato il bonifico dello stipendio.
- Definizione di limiti di spesa per viaggi e trasferte.
- Autorizzazione dell'Amministratore Delegato o altra funzione delegata al rimborso delle spese sostenute e dimostrate con giustificativi in originale.
- Autorizzazione dell'Amministratore Delegato o altra funzione delegata ad eventuali spese in deroga.
- Obbligo di rimborso al personale non dipendente unicamente tramite fattura o ricevuta fiscale corredati sempre da copia dei giustificativi.
- Verifica di congruità delle spese da rimborsare con i limiti previsti e le autorizzazioni preventive concesse.
- Autorizzazione al pagamento di stipendi e altri emolumenti economici (es. premi, benefit, ecc.) da parte della funzione delegata.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.
- Segnalazione immediata all'OdV di eventuali anomalie nell'ambito della gestione amministrativa del personale.

6.3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

6.3.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari.
- Gestione degli incassi delle fatture attive.
- Verifica dello stato dei crediti e attività di sollecito dei pagamenti.
- Gestione liquidazione e pagamenti delle fatture passive.

- Gestione della cassa aziendale.

6.3.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO

6.3.3. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari

- Apertura e chiusura di conti correnti da parte dell'Amministratore Delegato o altra funzione delegata previa eventuale valutazione di opportunità/compatibilità.
- Periodiche riconciliazioni dei movimenti dei conti correnti bancari rispetto alle evidenze contabili.
- Riconciliazione degli estratti conto delle carte di credito rispetto alle evidenze contabili.

Gestione degli incassi delle fatture attive

- Verifica dell'identità tra soggetto intestatario del conto corrente, titolare del contratto e destinatario delle fatture attive (coerenza dell'IBAN).
- Incasso di fatture solo attraverso bonifici bancari.
- Divieto di incasso in contanti.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.

Verifica dello stato dei crediti e attività di sollecito dei pagamenti

- Detoghe ai termini di incasso sempre motivate ed autorizzate dall'Amministratore Delegato o funzione delegata.
- Valutazione ed autorizzazione di eventuali concessioni di rateizzazioni ai debitori da parte dell'Amministratore Delegato o sua funzione delegata.
- In caso di ritardato incasso delle fatture scadute, autorizzazione di piani di rientro da parte dell'Amministratore Delegato o sua funzione delegata.

Gestione liquidazione e pagamenti delle fatture passive

- Deroche ai termini di pagamento dei fornitori sempre motivate ed autorizzate dall'Amministratore Delegato o sua funzione delegata.

- Pagamento delle fatture dopo apposita verifica della corrispondenza con documento di trasporto e ordine di acquisto; per i servizi, della corrispondenza con ordine di acquisto e dichiarazione di servizio reso.
- Verifica di corrispondenza tra IBAN del beneficiario del pagamento, titolare del contratto/ordine e fattura passiva.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.

Gestione della cassa aziendale

- Aggiornamento tempestivo del giornale di cassa (entrate e uscite) con l'indicazione della dotazione iniziale e dei reintegri.
- Utilizzo del contante per acquisti di cassa di importo modesto, non superiore a 100 euro;
- Divieto di anticipi/acconti di rimborsi spese per viaggi e trasferte;
- Segnalazione immediata all'OdV di eventuali anomalie nell'ambito della gestione dei flussi informativi.

6.4. GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA

6.4.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione delle spese di rappresentanza.

6.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttori BU
- Direttore Immobiliare, Acquisti Generali & FM, HACCP
- Direttori Automezzi

6.4.3. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Verifica delle spese di rappresentanza sostenute (carta di credito, anticipi personali, acconti di cassa) e della documentazione giustificativa da parte dell'ufficio preposto.

- Analisi periodica dell'andamento delle spese di rappresentanza sostenute.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.
- Segnalazione immediata all'OdV di eventuali anomalie nell'ambito della gestione delle spese di rappresentanza.

SEZIONE 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-bis, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio moderato le fattispecie di reato di cui all'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, ossia le fattispecie dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati introdotti dalla L. 48/2008 e modificati dal D.Lgs. 7/2016 e dal D.L. 105/2019. La legge 18 marzo 2008 n. 48, nel ratificare e dare esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova serie di reati informatici (di seguito, per brevità, i **"Delitti Informatici"**). Ad alcune di tali nuove fattispecie è stata estesa la responsabilità amministrativa degli Enti, attraverso la previsione dell'art. 24-bis nel Decreto. Esse sono:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

La Società ha valutato di essere più esposta alle seguenti fattispecie di reato.

(i) Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui la falsità abbia ad oggetto documenti di tipo informatico, intendendosi con "documento informatico", la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

(ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

L'accesso al sistema informatico è considerato abusivo quando vi sia una obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso.

Al pari dell'accesso, la norma punisce anche la condotta di chi si mantenga in un sistema informatico contro la volontà – sia essa espressa o tacita – del titolare del sistema.

La giurisprudenza ha ritenuto configurabile il reato anche nel caso in cui un soggetto che sia legittimato ad accedere ad un sistema e a mantenersi vi operi per conseguire finalità illecite o, comunque, diverse da quelle per cui era stato autorizzato dal titolare dello stesso sistema.

(iii) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, abusivamente diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

(iv) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, allo scopo di: (i) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; ovvero (ii) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del sistema, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (cd. virus informatici)

La diffusione può avvenire sia con la messa in circolazione di virus attraverso le reti telematiche sia con la materiale introduzione degli stessi nei sistemi sia con la loro incorporazione in supporti informatici sia con la messa a disposizione di detti supporti.

(v) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero volontariamente le interrompe o le impedisce.

La stessa norma punisce anche chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di dette comunicazioni.

Per "intercettazione" si intende la presa di cognizione del contenuto della comunicazione, che si realizza tramite l'intromissione in questa; per "interruzione" ed "impedimento" si intende il compimento di atti idonei rispettivamente a far cessare una comunicazione in corso e ad impedire che una nuova abbia inizio.

(vi) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma sanziona l'installazione di apparecchiature adatte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

(vii) Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli artt. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario di programmi o dati informatici. Il comportamento punito è quello di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L'art. 635-ter punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, ovvero mediante l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggia il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies punisce le medesime condotte indicate dall'art. 635-quater, quando abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Falsità in un documento informatico (art. 491 - bis c.p.)	fino a 400 quote	si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Detenzione e diffusione	fino a 300 quote	si: sospensione o revoca delle autorizzazioni,

abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematico 615 – quater c.p.		licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 615 – quinquies c.p.	fino a 300 quote	si: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure

previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio di Delitti Informatici, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso. In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse della Società alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento;
- detenzione indebita di password di accesso a sistemi altrui;
- intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche;
- installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

4. Norme di Comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato

In generale, tutti i Destinatari:

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere, connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- devono utilizzare gli strumenti informatici ed i supporti elettronici messi a loro disposizione dalla Società ai fini esclusivamente professionali;
- devono consultare e visionare i dati informatici cui hanno accesso in ragione del ruolo e delle funzioni svolte, ed eventuali accessi che esulino dalle loro competenze e dal loro ruolo devono essere preventivamente approvati dal Responsabile IT;
- provvedono a comunicare al Responsabile IT e qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, al fine di escludere che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Quanto alla certa identificazione dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, la Società adotta da tempo la norma secondo cui ogni utente è dotato di un *account* aziendale, che consente l'accesso alla rete informatica aziendale ed a determinati risorse/sistemi/applicazioni, a seconda della specifica attività lavorative e del profilo di autorizzazione assegnato. L'accesso di ogni *account* avviene attraverso l'impiego delle "*credenziali di autenticazione*", consistenti in un codice di identificazione dell'utente ("*user id*"), associato ad una parola chiave ("*password*") riservata.

La *password*:

- viene inizialmente fornita dall'Ufficio IT, al momento dell'assegnazione del dispositivo aziendale e deve essere modificata dall'utente al suo primo accesso;
- deve essere nota solo all'utente, che deve custodirla con la massima diligenza, senza divulgarla o comunicarla a terzi;
- deve essere individuata in base a specifiche regole definite dall'Ufficio IT (numero minimo di caratteri, combinazione alfanumerica);
- deve essere modificata ad ogni termine di scadenza (preferibilmente 3 mesi) e sostituita con una *password* differente, individuata sulla base dei medesimi criteri;
- è consigliabile evitare di annotarla in luoghi facilmente accessibili; se si ritiene necessario annotarla, deve essere conservata in un luogo sicuro, possibilmente non riconducibile alla postazione di lavoro;
- qualora vi sia il sospetto che sia stata identificata o utilizzata da terzi non autorizzati, è necessario modificarla immediatamente, segnalando senza indugio la circostanza all'Ufficio IT.

Da un punto di vista telematico, invece, la Società previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con apposito *software* anti-intrusione, soggetto al costante controllo da parte dell'Ufficio IT.

Vi è da rilevare, infine, che la Società ha completato l'attuazione degli adempimenti per l'adeguamento al Regolamento UE 679/2019 (più noto come GDPR, *General Data Protection Regulation*). Seppure quella introdotta dal GDPR costituisca una disciplina normativa che non ha alcuna incidenza diretta sulle previsioni e sulla responsabilità previste dal Decreto, è comunque di tutta evidenza che il sistema preventivo adottato in esecuzione delle prescrizioni del GDPR – che impone l'adozione di misure di protezione dei dati, e quindi anche di sicurezza per l'accesso e l'uso dei sistemi informatici – costituisce utile strumento anche ai fini della prevenzione dalla commissione dei reati qui in esame.

La Società ha implementato il proprio Registro dei Trattamenti, così come ha formalizzato tutte le nomine ai vari soggetti responsabili o che comunque concorrono al trattamento dei dati; a tale documentazione, alle attività, adempimenti e verifiche periodiche del sistema ivi previste la presente Parte Speciale fa espresso rinvio, considerandole di supporto alla presente sezione del Modello.

La Società ha effettuato una serie di incontri formativi destinati a tutti i dipendenti aventi ad oggetto le procedure e gli adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa dettata dal GDPR, a cui si aggiungeranno ulteriori incontri formativi più specifici e mirati per determinati ruoli aziendali.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI

La Società adotta un sistema di gestione dei dati tale per cui:

- il sistema informatico garantisca, attraverso appositi strumenti, *firewall* e controlli, la sicurezza dei dati da eventuali tentativi di intrusione esterne;

- siano periodicamente effettuate verifiche di *stress test* al fine di valutare l'efficacia del funzionamento dei sistemi in ottica di tutela della sicurezza dei dati;
- siano attivate, anche tramite il sito dedicato, le più opportune informative sulla *privacy* e le necessarie richieste di consenso informato, laddove necessario;
- siano gestiti i dati sensibili secondo modalità operative tali da identificare gli strumenti da attivare e gestire e le specifiche e distinte responsabilità in tema di trattamento dei dati personali:
 - ✓ nomina di un referente per la *privacy*;
 - ✓ esecuzione del Data Protection Impact Assessment (DPIA);
 - ✓ identificazione dei soggetti qualificati al trattamento dei dati (Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Incaricati, ecc.);
 - ✓ gestione delle violazioni dei dati (*Data Breach*);
 - ✓ attivazione e gestione del Registro dei Trattamenti;
 - ✓ obblighi di notifica all'Autorità Garante laddove opportuno;
 - ✓ gestione corretta ed immediata delle richieste da parte dei soggetti interessati (es. per l'esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, il cd diritto all'oblio);
 - ✓ segnalazione immediata all'OdV di anomalie negli ambiti prima richiamati.

5.2. GESTIONE DELLA DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE

La Società adotta un sistema di gestione della dotazione *hardware e software* tale per cui:

- sia vietato introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico di terzi protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- sia vietato accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di terzi, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti abilitati;
- sia vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- sia vietato introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- sia vietato alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- sia vietato produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- sia vietato intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- sia vietato utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus*, *worm*, *trojan*, *spyware*, *diabler*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- sia vietato detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;

- sia vietato procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- sia vietato rimuovere il *software antivirus* installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Le funzioni/unità organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- *Riservatezza*: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *Integrità*: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni siano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- *Disponibilità*: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Inoltre:

- attività periodica di *risk assessment*, al fine di valutare eventuali vulnerabilità per le informazioni, di tutti i sistemi aziendali ove risiedono informazioni e dati o mediante i quali sono trasmesse o trattate informazioni (dispositivi, apparati di rete, *server*, banche dati, applicazioni e *laptop*);
- aggiornamento continuo dell'antivirus per ciascun *client* e *server*;
- adozione di adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*) per la protezione della rete di trasmissione dati e contro il rischio di accesso abusivo;
- segregazione delle cartelle di rete che risiedono sul file *server*, su cui sono salvati e condivisi file di lavoro con informazioni sensibili, il cui accesso è consentito al solo personale autorizzato;
- programma di diffusione delle procedure per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e la gestione dei dati e per la gestione di apparecchiature *hardware* e *software* a tutti i livelli organizzativi;
- esistenza e diffusione delle procedure per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e la gestione dei dati e per la gestione di apparecchiature *hardware* e *software* a tutti i livelli organizzativi; l'introduzione e l'utilizzo di *hardware* e di applicativi *software* da parte dei dipendenti deve essere preventivamente autorizzato;
- predisposizione ed esecuzione di una procedura di salvataggio dati con frequenze e modalità prestabilite;
- esistenza di procedure per il corretto utilizzo del certificato qualificato/firma digitale e della casella di posta certificata.
- installazione di dispositivi elettronici atti a preservare la sicurezza della rete esterna;

- esecuzione annuale di prove di *restore* dei *backup*;
- identificazione di tutte le attività svolte con evidenza storica delle transazioni a sistema e dell'utente che le ha effettuate (*log* delle transazioni/ *audit trail*).

In aggiunta a quanto sopra, la Società intende adottare un regolamento che detta in maniera analitica e dettagliata le regole volte a garantire la sicurezza e l'integrità degli apparati informatici e telematici, il sistema informatico e i servizi di *Information & Communication Technology*, la tecnologia fissa e mobile, la posta elettronica, le connessioni a reti di comunicazione elettronica di qualsiasi tipo, i *software* di proprietà dell'azienda o a questa conferiti in licenza d'uso, i *personal computer* e gli apparati portatili.

La procedura, che si coordina ed integra con le previsioni del Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società, è indirizzata non solo ai dipendenti ma anche a tutti i collaboratori di della Società, e disciplina l'uso degli *account* degli utenti (incluse la gestione e l'assegnazione delle credenziali di autenticazione), dei dispositivi fissi e portatili, della posta elettronica e delle modalità di navigazione in *internet* nonché le verifiche da eseguire per monitorare il corretto uso di tutti i beni aziendali. Del resto, il rispetto dei beni aziendali e la tutela della loro integrità sono principi ribaditi dal Codice Etico di Gruppo.

SEZIONE 3

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-ter, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha ritenuto a rischio medio le fattispecie di reato di cui all'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, modificato dalla L. 69/2015, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Delitti di Criminalità Organizzata**”):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

La Società ha valutato di essere più esposta alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un

minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

(ii) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.)

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il consegnamento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

(iii) Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

“Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all’articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli

autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma."

(iv) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento ai reati rilevanti per la Società indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.
Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

I Delitti di Criminalità Organizzata possono essere commessi in genere in qualsiasi area aziendale e possono coinvolgere tutte le funzioni aziendali, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi proprio del vincolo associativo.

L'insidia dei reati associativi deriva dalla circostanza che essi, oltre a rappresentare la porta di ingresso di ulteriori reati anche non presupposto della responsabilità amministrativa, trovano la loro "linfa" dalla circostanza che, in presenza di una struttura societaria, è presente, in termini formali e riconosciuti, una stabile associazione che potrebbe essa stessa rappresentare lo strumento del vincolo associativo. Motivo per cui occorre che l'organizzazione si muova con chiare responsabilità e compiti delegati formalizzati e ben conosciuti all'interno ed all'esterno.

In relazione al *business* delle società controllate², caratterizzato da numerosi fenomeni di infiltrazioni mafiose, rilevano le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"). L'iscrizione nell'elenco, di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale partner alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

In questo senso, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. E, pertanto, necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente" (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo *partner* criminale concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile. In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato.

4. Norme di Comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Nell'espletamento delle proprie funzioni, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

² Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiana dei cantieri. L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: i) assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, d. lgs. n. 159/2011; ii) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, co. 3, d. lgs. n. 159/2011.

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente agevolare la commissione;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per la Società, quest'ultima adotta norme di comportamento tali da:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- compiere esercizi di *due diligence* tutte le volte in cui, in sede di valutazione del rischio, siano stati rilevati "indicatori di sospetto" afferenti ad una particolare relazione commerciale, come la conduzione di trattative con società di nuova istituzione oppure la presenza di intermediari in territori ad alto tasso di infiltrazione e corruzione, di operazioni complesse e di interazioni con personale sconosciuto all'ente;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare con chiarezza l'unità organizzativa responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione ed informazione del personale,
- rendere i processi operativi segregati e secondo *work-flow* definiti e conosciuti.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, sono stati ritenuti applicabili alla Società i principi ed i protocolli generali di cui alla prima parte della presente Parte Speciale, nonché i controlli preventivi definiti, in particolare, nelle Sezioni 1 e 4 cui per i dettagli si rimanda.

SEZIONE 4

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha ritenuto a rischio elevato le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 190/2012, la Legge 69/2012 e la Legge 38/2017. Le fattispecie di reato (di seguito, per brevità, i “**Reati Societari**”) sono di seguito elencate:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrigotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

La Società ha valutato di essere più esposta alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

(ii) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

(iii) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

(iv) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

(v) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.”

(vi) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

(vii) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

(viii) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

(ix) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Cbi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

(x) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.”*

(xi) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Con riferimento alle fattispecie elencate, occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati Societari c.d. propri, siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai liquidatori, perché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità dei soggetti “qualificati” per i quali i reati si definiscono propri.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per la Società, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Corruzione tra privati (art.2635 c.c. comma 3)	Da 400 a 600 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)	Da 200 a 400 quote	
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna

Per la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter comma 1, qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti principali **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Societari:

- Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze.
- Gestione delle risorse umane.
- Amministrazione, contabilità e bilancio.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Operazioni straordinarie e sul capitale.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5,

dal Codice Etico di Gruppo, dal Sistema di Gestione Integrato, dalle specifiche procedure aziendali e dagli ordini di servizio:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:
 - ✓ fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ✓ alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - ✓ illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
 - ✓ omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ✓ promuovere o dare luogo ad attività aziendali con condizioni e modalità differenti rispetto a quelle determinate dalle politiche di Gruppo e del Codice Etico, adottando autonomamente iniziative di natura corruttiva e, in generale, illegali;
- osservare rigorosamente le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:
 - ✓ restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ✓ ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - ✓ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - ✓ procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
 - ✓ acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali ed organismi la documentazione della Società necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo ed organismi, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- evitare posizioni di conflitto di interessi con le società controllate nell'ambito della stipula di contratti infragruppo o con soggetti giuridici esterni che comunque impattino le altre società del Gruppo;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di:
 - ✓ tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci;
 - ✓ porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - ✓ rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- promuovere principi di condotta volti a prevenire la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali corruttivi o volti ad istigare la corruzione; una concorrenza efficace deve essere al contempo del tutto lecita, è ciò è considerato elemento decisivo del mantenimento del rapporto fiduciario; pertanto, è necessario che le modalità per l'esercizio dell'attività commerciale sia necessariamente effettuate, da parte delle direzioni competenti, nel più assoluto rispetto delle regole di *fair play* e deontologia commerciale.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Emissione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Valutazione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Selezione e valutazione dei fornitori/consulenti/appaltatori.
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori/consulenti/appaltatori.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Risorse Umane e Legale
- Direttore Immobiliare, Acquisti Generali & FM, HACCP
- Direttore Automezzi
- Direttori di *Business Unit*

5.1.3. *Controlli preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società, si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

5.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione del processo di ricerca, selezione e assunzione del personale.
- Gestione della valutazione delle *performance* dei dipendenti, della politica retributiva e dei premi di risultato, bonus e benefit (proposte di avanzamento di carriera e/o definizione dei premi in base alle *performance*, assegnazione benefits, formazione, ecc.).
- Gestione amministrativa del personale (anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti di salari e stipendi, gestione anticipi e rimborsi spese, ecc.).

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Risorse Umane e Legale
- Responsabile Sviluppo Organizzativo

5.2.3. *Controlli preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società, si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

5.3. AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO

5.3.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della contabilità generale (piano dei conti, registrazione fatture passive e fatture attive, gestione dei conti, ecc.).
- Valutazione e registrazione delle scritture di rettifica e predisposizione del bilancio di verifica.
- Predisposizione del progetto di Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.
- Consolidamento del Bilancio del Gruppo.
- Gestione degli accessi del Collegio Sindacale.
- Attività del Revisore Legale.
- Predisposizione della relazione del Collegio Sindacale.
- Rilascio della *management letter* del Revisore Legale.
- Approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

5.3.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO

5.3.3. *Controlli preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Separazione soggettiva tra chi gestisce le attività operative, chi assicura le evidenze contabili e chi è tenuto a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure.
 - Registrazioni dei fatti di rilevanza economica, finanziaria e patrimoniale coerenti ai principi contabili adottati e supportate da documentazione in linea con la normativa civilistica e fiscale.
 - Restrizione degli accessi al sistema contabile-gestionale per i soli addetti autorizzati.
 - Obbligo del sistema contabile amministrativo di mantenere evidenza e tracciare ogni eventuale cancellazione e modifica dei dati registrati.
 - Salvaguardia dei dati amministrativi e contabili secondo procedure di *back-up* e/o *disaster recovery*.
 - Riconciliazione degli estratti conto bancari con le evidenze contabili.
 - In sede di chiusura di bilancio, definizione di criteri e procedure atte a valutare le poste estimative: ad es. valutazione dei crediti in linea con l'evoluzione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali anche attraverso la creazione e l'utilizzo dei fondi rischi da appostare al passivo dello stato patrimoniale.
- Messa a disposizione del Collegio Sindacale delle informazioni e dei dati contabili necessari per la predisposizione della Relazione di corredo al Bilancio.

- Messa a disposizione del Revisore Legale delle informazioni e dei dati contabili per la predisposizione della *management letter*;
- Messa a disposizione dell'Assemblea, con ragionevole anticipo rispetto alle scadenze civilistiche e fiscali, dei progetti di bilancio della Società ed i documenti contabili di supporto per l'approvazione.
- Segnalazione immediata all'OdV di anomalie negli ambiti prima richiamati.

In ordine alla scelta della società di revisione, saranno seguiti questi accorgimenti:

- la Società curerà l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della nuova società di revisione, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che l'hanno determinata;
- la Società comunicherà inoltre sistematicamente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi altro specifico incarico attribuito alla società di revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra la Holding e la società di revisione;
- in generale, è vietato concludere con la società di revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, la Società si atterrà alle seguenti regole di comportamento:

- curare la tempestiva trasmissione alla società di revisione e al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività;
- assicurare la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;
- favorire riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività della società di revisione:

- deve essere consentito al responsabile della società di revisione di prendere contatto, in ogni occasione lo ritenga opportuno, con l'Organismo di Vigilanza per verificare e analizzare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità;
- è vietata, per i due anni successivi alla scadenza del contratto o all'interruzione del rapporto del dipendente con la società di revisione, la stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato con i dipendenti delle società di revisione contabile.

5.4. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

5.4.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari.
- Gestione degli incassi delle fatture attive.
- Verifica dello stato dei crediti e attività di sollecito dei pagamenti.
- Gestione liquidazione e pagamenti delle fatture passive.
- Gestione della cassa aziendale.

5.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO

5.4.3. *Controlli preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società, si rimanda alla Sezione 1 del presente documento "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

5.5. OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE

5.5.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Operazioni straordinarie (investimenti e disinvestimenti, acquisizione e dismissione di *asset*, cessione e affitti di azienda o rami di azienda, ecc.);
- Operazioni sul capitale sociale (aumento di capitale, ingresso di nuovi soci, ecc.);

5.5.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO

5.5.3. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Analisi approfondita delle motivazioni dell'operazione straordinaria o sul capitale.

- Oltre all'acquisizione delle necessarie approvazioni interne, effettuazione di perizie relative all'oggetto dell'operazione effettuate da soggetti dotati di adeguata idoneità professionale.
- Valutazione preliminare dell'eventuale impatto sul bilancio dell'operazione rispetto ai valori di carico iscritti in contabilità.
- Valutazione di impatto finanziario dell'operazione.
- Verifica reputazionale delle Società e delle persone fisiche con i quali si intende effettuare l'operazione attraverso l'acquisizione di opportune informazioni, anche reperite tramite la rete internet.
- Approvazione ai massimo livelli di ogni operazione straordinaria o sul capitale.
- Verifica, ai fini della registrazione in contabilità, di completezza, inerenza e correttezza della documentazione a supporto dell'operazione straordinaria.
- Segnalazione immediata all'OdV di anomalie negli ambiti prima richiamati.

SEZIONE 5

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, per brevità, i “**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**”) introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e modificati dalla Legge n. 3/2018, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva dalla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, il “**TUS**”) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'articolo 30 commi 1-2-3-4 del TUS, infatti, dispone che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte

violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall'articolo stesso.

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 25-septies del Decreto, prevede e regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto:

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS):

"1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'art. 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f).

b) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno."

Le sanzioni a carico dell'Ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave³ o gravissima⁴.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

I reati considerati in questa Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

³ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: *"la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:*

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...)"*.

⁴ In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: *"la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfigio permanente del viso"*.

A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio il risparmio in termini di spesa oppure la maggiore produttività aziendale) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito:

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-septies del Decreto a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1, derivi un interesse o un vantaggio all'Ente, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
– Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Fino sei mesi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei

rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede il costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (di seguito "DVR"), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Nello specifico, la Holding ha provveduto a predisporre l'ultimo aggiornamento del DVR (sede di Pozzuolo Martesana) il 07/04/2021 (Rev. 1/2021), nel quale sono stati identificati i rischi di infortunio e le correlate misure antinfortunistiche riconducibili alle seguenti attività:

- Attività in esterno: si tratta di attività di addetti che possono essere operativi c/o le piattaforme e la sede dei clienti per attività di supporto commerciale, coordinamento e supervisione delle attività di trasporto e logistica, sopralluoghi per lavori di manutenzione degli immobili e che anche per lo svolgimento del loro compito possono avere rischi infortunistici connessi all'utilizzo dell'autovettura o di biciclette oppure alla presenza presso i clienti e le piattaforme;
- Attività di ufficio: si tratta delle tradizionali attività di tipo amministrativo nonché di quelle di gestione del traffico, accomunate da rischi rivenienti da attività espletate in ufficio;
- Attività di ufficio gestione traffico: si tratta di attività connesse alla programmazione del traffico con possibilità che il lavoratore effettui un maggior numero di ore al *personal computer*. Si tratta di attività con alcuni rischi specifici riconducibili al maggior carico di lavoro presente in questa mansione.
- Uso carrello elevatore e PLE: si tratta di attività con rischi specifici che viene svolta in modo non continuativo solo per supporto all'attività di manutenzione della sede da parte di personale addetto mansioni tipicamente di ufficio (videoterminalista).

Rischi seppur contenuti in quanto riconducibili alle attività amministrative e di ufficio cui aggiungere il rischio biologico di diffusione del virus SARS-CoV-2 la cui prevenzione è gestita attraverso la costituzione ed il funzionamento di apposito Comitato aziendale, in linea con la normativa di riferimento.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte del personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività riferite all'applicazione della normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta o indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

In particolare, non sono delegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29, TUS;
- la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS, attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'art. 16, TUS, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art.16⁵, TUS, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'art. 16, comma 3-*bis*, TUS.

Datore di lavoro e dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 18⁶, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc, qualificata quale norma di

⁵ Articolo 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-*bis* Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

⁶ Articolo 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-*bis*) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- 1-bis L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3 bis Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posti *ex lege* in capo al datore di lavoro.

In particolare, datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti. Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19⁷ e 20⁸ TUS.

In base al disposto dell'articolo 31 del TUS, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda ovvero dell'unità

⁷ Articolo 19, TUS *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

⁸ Articolo 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, cotredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, l'US.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato dalla Società, di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di specifici strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a veicoli, attrezzature, impianti, in generale luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte ad emergenze, primo soccorso, gestione di appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria con particolare riferimento al rischio biologico da virus SARS-CoV-2;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di garantire la più efficace gestione della sicurezza sul lavoro, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, la Società ha provveduto a predisporre:

- il sistema delle procedure certificato ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018 relativa all'erogazione di organizzazione industriale, commerciale, finanziaria, amministrativa e operativa per le società del Gruppo;
- il sistema di gestione integrato qualità e sicurezza con specifiche procedure ed istruzioni operative volte a garantire il rispetto della normativa in argomento;
- la funzione QAS che assicura le competenze tecniche necessarie per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo interno sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica dell'organizzazione sulla sicurezza devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto se messi a disposizione dalla Società e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione, all'OdV ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali previste dal Sistema di Gestione Integrato.

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto).

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In conformità alle previsioni dell'art. 30 TUS, la Holding adotta procedure specifiche che vengono qui espressamente richiamate. Al fine di garantire il costante presidio dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le procedure specifiche adottate dalla Società potranno nel tempo modifiche integrative e/o migliorative, laddove necessario.

La Holding provvede a:

- definire la politica della sicurezza;
- definire gli obiettivi di sicurezza per tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza;
- definire i parametri oggettivi in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (quali a titolo esemplificativo: il numero dei quasi incidenti riscontrati, il numero degli infortuni occorsi);
- diffondere la cultura della sicurezza mediante il coinvolgimento periodico di tutti i lavoratori.

Le funzioni operative e le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure.

5. Procedure previste dalla Legge

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS, con riferimento a ogni sede della Società;
- documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- registro infortuni e documento di verifica e analisi del fenomeno infortunistico;
- documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- piano di emergenza e di gestione delle emergenze;
- verifica periodica degli impianti e delle attrezzature;

- procedure relative alla gestione degli appalti;
- procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro;
- eventuali procedure di gestione dei rischi sulla salute e sicurezza dei dipendenti distaccati presso luoghi di lavoro estranei alla disponibilità giuridica della Società;
- DUVRI per l'esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali (manutenzioni, opere civili, pulizie, ...);
- procedure e istruzioni operative del SGI relative alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- documenti di valutazione dei rischi specifici relativi ai singoli contratti stipulati dalla Società con i clienti;
- piani di sicurezza specifici relativi ai singoli contratti stipulati dalla Holding con i clienti;
- designazioni specifiche relative ai singoli contratti stipulati dalla Società con i clienti;
- istituzione del Comitato COVID-19;
- addendum specifico al DVR di gestione del rischio biologico da emergenza COVID-19;
- informative e circolari attuative ai lavoratori di aggiornamento delle evoluzioni dei protocolli e delle misure anti-contagio da COVID-19;
- protocolli anti COVID-19 specifici relativi ai singoli contratti stipulati dalla Società con i clienti.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente Sezione della Parte Speciale, non si ritiene opportuno riportare, se non per sommi capi nel successivo paragrafo 6, il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata dal Modello.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi, altresì, come richiamati dal Modello. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a:

- organigramma della sicurezza;
- verbali delle riunioni periodiche tra RSPP e funzione datoriale o delegata di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
- verbali delle riunioni con i rappresentanti sindacali.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso.

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La Holding procede regolarmente alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di

esse e secondo le singole procedure previste. La Società procede periodicamente alla verifica di tutte le procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, la Società ha definito la propria struttura organizzativa, identificando le principali funzioni aventi specifici compiti in tale ambito e attribuendo ai diversi soggetti ruoli e responsabilità necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. La struttura definita è la seguente:

- Datore di Lavoro (DL);
- Servizio di prevenzione e protezione (RSPP esterno e ASPP interno);
- Medici Competenti;
- Delegati di funzioni e responsabilità;
- Funzione QAS;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Preposti;
- Addetti squadra di emergenza e primo soccorso;
- Addetti gas tossici;
- Responsabile spazi confinati.

In particolare, tale struttura è analiticamente indicata al documento “Organigramma sicurezza BV_2021 marzo” del SGI che riporta l’organigramma nominativo aziendale con i rispettivi ruoli e le relative responsabilità ricoperte nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza aziendale.

6. Procedure specifiche predisposte dalla società per il presidio delle Aree a Rischio

Come si è descritto in precedenza, la Società si è dotata di una struttura organizzativa articolata che prevede il costante presidio dell’area con una funzione Qualità, Ambiente e Sicurezza (QAS) che riporta al Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS nonché di un articolato sistema di deleghe e procure specifici in materia di sicurezza, tale per cui:

- il Datore di Lavoro è l’Amministratore Delegato con specifica procura datoriale;
- il sistema delle nomine (RSSP, Medico Competente) e delle deleghe per la sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Antincendio e Addetti primo soccorso) è stato definito coerentemente alla struttura organizzativa ed alla complessità della Società al fine di garantire il presidio ed il controllo delle Attività Sensibili;
- le procedure sono tali da garantire l’effettiva capacità di operare con tempestività ed efficacia ai fini della sicurezza dei lavoratori.

La Società elabora un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da aggiornare periodicamente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Il DVR contiene almeno:

- la definizione della struttura organizzativa della società con riferimento agli aspetti della sicurezza ed in particolare dei luoghi di lavoro, gli impianti, le attrezzature, i ruoli e le mansioni;

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'aggiornamento dei documenti e delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione.

La Società adotta un'organizzazione della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, basata sulla certificazione di qualità ai sensi della UNI ISO 45001:2018, la cui effettiva attuazione costituisce pilastro essenziale ai fini dell'esimente della responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, con:

- l'istituzione di un Servizio di prevenzione e protezione, il cui responsabile (RSPP) sia dotato di risorse adeguate nonché di adeguata indipendenza e professionalità, al quale siano affidati almeno i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008;
- la definizione di opportuni compiti in capo al responsabile del SGI;
- la definizione di un programma di interventi e di prevenzione integrata tecnica, organizzativa e procedurale successivi al riesame della direzione e degli *audit* periodici di mantenimento e rinnovo della certificazione in essere, identificando in seno all'organizzazione i soggetti competenti e con adeguati poteri a cui affidare l'esecuzione di tali interventi;
- l'istituzione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in accordo con quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. n. 81/2008, il quale deve disporre di tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché di mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute;
- la predisposizione di meccanismi di coordinamento, cooperazione e acquisizione di documentazione per la gestione dei contratti di appalto o d'opera;
- la verifica delle eventuali valutazioni di rischio specifico e di appositi DVR volti alla gestione di questi rischi;
- la predisposizione di meccanismi di archiviazione dei documenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro conservati, a cura delle funzioni competenti, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza da parte di soggetti propriamente autorizzati in base alle norme interne;
- le verifiche periodiche da parte delle funzioni competenti in merito alla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

- l'adeguata informazione ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti per le questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- l'adozione di protocolli di emergenza in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- l'adozione di adeguate norme igieniche;
- l'accesso alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico soltanto ai lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni;
- la protezione collettiva ed individuale;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- le istruzioni tempestive ed adeguate ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

La Società inoltre:

- definisce un piano di informativa ai lavoratori e di attività mirate alla formazione periodica dei lavoratori e dei loro rappresentanti secondo quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008,
- procede all'individuazione di una risorsa specifica quale riferimento interno per le attività di addestramento dei lavoratori e dei rappresentanti secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi e le procedure interne vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

Il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre meccanismi di vigilanza sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- nell'ambito delle proprie competenze, effettua ispezioni e verifiche (anche a sorpresa) volte a valutare la gestione dell'area della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, anche conferendo mandato a consulenti esterni qualificati ed utilizzando il *budget* annuale messo a disposizione dall'organo amministrativo in sede di nomina;
- nell'ambito delle ispezioni di cui al punto precedente, ha l'obiettivo di verificare:
 - ✓ la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia;
 - ✓ la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi di cui al punto precedente alla normativa, nonché al presente Modello.
- incontra periodicamente (o alla bisogna) la funzione QAS, il RSPP ed il Datore di Lavoro;
- effettua le proprie valutazioni e ne dà immediata comunicazione all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale soprattutto in caso di evidente e grave criticità rilevata.

Al fine di consentire la vigilanza continuativa dell'Organismo di Vigilanza, dovrà essere garantita, a cura della funzione delegata, l'invio della seguente documentazione:

- il DVR e suoi allegati;
- le nomine dell'organizzazione sulla sicurezza e le eventuali successive modifiche;
- i piani specifici di sicurezza e le eventuali designazioni;
- il piano di contenimento del rischio da contagio COVID-19;
- le procedure poste a presidio delle funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
- l'andamento periodico degli infortuni e dei contagi da virus SARS-CoV-2;
- i verbali degli incontri sulle tematiche in argomento svolti internamente;
- i verbali della riunione periodica (ex. Art. 35 del D.lgs. 81/08);
- i verbali e gli esiti delle verifiche ispettive svolte da enti pubblici di controllo esterni;
- i verbali e l'esito degli *audit* ai fini del mantenimento e del rinnovo della certificazione UNI ISO 45001:2018;
- i verbali di verifica e sopralluogo in caso di eventuali lavori interferenti;
- ogni altro documento rilevante ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Oltre a quelli indicati, i flussi informativi che dovranno pervenire all'OdV con carattere di particolare urgenza sono:

- l'evoluzione della documentazione organizzativa prima richiamata;
- i casi di lesioni gravi e decessi;
- la notifica di procedimenti giudiziari;
- criticità gravi sul funzionamento del sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e/o emerse nel corso delle verifiche del RSPP o di altro soggetto autorizzato che possono esporre l'Ente ad un rischio di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- comportamenti in difformità rispetto ai contenuti della normativa di riferimento e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dovrà inviare immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- informazioni inerenti agli esiti delle visite ispettive da parte degli Enti pubblici competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro laddove fossero state rilevate criticità gravi.

Per le opportune valutazioni ai fini dell'eventuale aggiornamento del Modello e/o delle procedure previste per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori, i risultati dell'attività di vigilanza sono comunicati al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle relazioni semestrali oppure in *report* ad hoc.

SEZIONE 6

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-octies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio elevato le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. lgs. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014. Di seguito, le fattispecie di reato previste dall'articolo:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

La Società ha valutato di essere esposta alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale con un rischio più elevato per il reato di autoriciclaggio che nelle imprese è conseguenza quasi automatica della commissione dei reati tributari, parte dei quali a partire da metà 2019 reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. *ricettatore* non abbia partecipato neanche in forma di concorso. Ciò posto, la norma mira ad impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, ledano ulteriormente il patrimonio altrui, cioè le cose frutto del reato precedente, per trarne un vantaggio personale. A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per sé o altri un profitto (c.d. *dolo specifico*).

È importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso sia tenuto di mira dall'agente nella sua condotta.

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da dipendenti che decidano consapevolmente di acquistare beni a prezzo notevolmente inferiore rispetto a quelli di mercato usualmente praticati, accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita provengano da un precedente reato (furto, contraffazione, ecc.), con conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto tangibile, per la Società;

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. *riciclatore* non abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere necessariamente doloso. Analogamente, lo scopo della norma è quello di impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, possano trarre vantaggio dal delitto, aiutare gli autori del reato presupposto ad assicurarne il profitto ovvero ancora ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

La fattispecie risulta essere, pertanto, plurioffensiva nel senso che i beni giuridici potenzialmente offesi dalla commissione del reato possono invariabilmente essere tanto il patrimonio quanto l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.

Le condotte materiali rilevanti ai fini della commissione del reato consistono nella sostituzione, nel trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

A tal proposito risulta, dunque, punibile chiunque accetti di esportare denaro, valori o cambiarli con altra moneta e/o acquistare immobili con il denaro proveniente da illecito, omettendo di indicare la fonte dei propri capitali.

Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di “ricettazione”, il dolo generico – anche nella forma eventuale – consistente nella coscienza e volontà di compiere la propria attività illecita di “ripulitura” del danaro con la consapevolezza (o accettando il ragionevole rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o della altre utilità.

In linea teorica e a titolo meramente esemplificativo, l'imputabilità dell'Ente ai sensi del Decreto potrebbe rinvenirsi nel caso in cui le persone preposte dispongano la vendita di beni e/o servizi a prezzi molto maggiorati a controparti che essendo in possesso di denaro proveniente da un qualsiasi delitto, sono disposte a pagare il prezzo richiesto. Il personale dell'Ente potrebbe successivamente riaccreditare queste somme (o parte di queste) sui c/c delle controparti, giustificandole formalmente come pagamento di servizi di consulenza, in realtà non ricevuti. La cifra oggetto di riaccredito potrebbe essere decurtata di un importo trattenuto quale “corrispettivo” per la descritta operazione che ha consentito il riciclaggio. La somma a titolo di compenso, pertanto, rappresenterebbe il vantaggio economico maturato dall'Ente. Del pari, si potrebbe realizzare la condotta tipica per mezzo della contraffazione di documentazione doganale, inerente beni importati, volta a nascondere l'origine delittuosa del bene.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale a dire il compimento di un c.d. “reato presupposto” in cui il soggetto agente non abbia partecipato, neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all'impiego, genericamente definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie.

Quanto alla condotta materiale, la nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.).

Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio per la punibilità del soggetto è richiesto il dolo – anche eventuale – ossia l'agire con la consapevolezza (o accettando il rischio) della provenienza illecita del danaro, dei beni e/o delle utilità.

Secondo una recente giurisprudenza, il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio appare quella che si fonda sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive. Sono esclusi dalla punibilità ex art. 648-ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitati; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o

ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648-ter, nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione (Cass. 4800/2010).

In linea teorica il reato potrebbe essere realizzato da dipendenti che decidano consapevolmente di disporre investimenti a diretto vantaggio dell'Ente (saldo partite a debito, acquisto immobili, ecc.) con denaro proveniente, ad esempio, da un reato tributario compiuto da altra società riconducibile alla medesima proprietà (c.d. "fondi neri").

(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Introdotta con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n. 292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p. (in vigore il 01/01/2015), l'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. L'autoriciclaggio determina, dunque, la responsabilità amministrativa in capo all'Ente che lo commette. In caso di reati tributari commessi dalla Società, come già anticipato introdotti nel catalogo dei reati presupposto, è molto probabile incorrere anche nel delitto di autoriciclaggio qualora, ad esempio, i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato dalla dichiarazione infedele) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative all'interno della società medesima.

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non superiore a due anni; - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non superiore a due anni; - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Aree a Rischio Reato

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Società risulta esposta al rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale e adotta specifiche misure e procedure anche in relazione all'impatto di reputazione che ne potrebbe derivare laddove si configurassero operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di capitali di provenienza illecita nelle quali essa stessa potrebbe essere coinvolta e che darebbero luogo a responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, presupposto comune e necessario è il trasferimento di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita. Di conseguenza, come evidenziato nell'ambito delle Linee Guida ABI: le sostanziali "difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il "rischio riciclaggio" (...)

impediscono di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal decreto legislativo 231/2001”.

Nonostante le difficoltà nel ricondurre a specifiche funzioni aziendali o aree operative il rischio di commissione dei reati in parola e, quindi, di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio della loro commissione, le attività di *risk assessment* effettuate dalla Società hanno evidenziato le Aree a Rischio Reato e le Attività Sensibili di seguito elencate:

- Gestione acquisti di beni, servizi e consulenze.
- Amministrazione, contabilità e bilancio.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Cessioni di *asset* aziendali.
- Operazioni straordinarie e sul capitale.

Si precisa che le Aree a Rischio Reato elencate assumono rilievo ai fini della possibile configurazione dei reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, in considerazione del fatto che implicano (o risultano comunque strumentali) al trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che - qualora risultassero di provenienza illecita - comporterebbero, di fatto, un rischio di commissione dei reati in parola.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, i soggetti coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili rientranti nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nel presente capitolo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001);
- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
 - o trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata⁹, è complessivamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

⁹ Costituisce operazione frazionata un'operazione unitaria di valore complessivamente pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, posta in essere attraverso più operazioni, ciascuna di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 (sette) giorni. Si è tuttavia in presenza di un'operazione frazionata anche quando ricorrono elementi per ritenerla tale, a prescindere dal lasso temporale in cui viene realizzata.

- emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi superiori al limite previsto dalla normativa vigente senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività Sensibili, mantenendosi aggiornati sulla normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori) anche effettuando controlli periodici ed accertamenti tramite la consultazione di apposite *black list* internazionali (ONU, OFAC, ecc.);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori, dei clienti e dei *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento esclusivo di incasso e di pagamento salvo casi eccezionali e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
- assicurare la tracciabilità del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- informare tempestivamente il proprio capo ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni che potrebbero dar luogo alla commissione di reati della fattispecie qui considerata;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad operazioni anomale c/o ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Emissione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Valutazione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Selezione e valutazione dei fornitori/consulenti/appaltatori.
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori/consulenti/appaltatori.

5.1.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Risorse Umane e Legale
- Direttore Immobiliare, Acquisti Generali & FM, HACCP
- Direttore Automezzi
- Direttori di *Business Unit*

5.1.3. *Controlli Preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

5.2. AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO

5.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della contabilità generale (piano dei conti, registrazione fatture passive e fatture attive, gestione dei conti, ecc.).
- Valutazione e registrazione delle scritture di rettifica e predisposizione del bilancio di verifica.
- Predisposizione del progetto di Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.
- Processo di consolidamento del Bilancio del Gruppo.
- Gestione degli accessi del Collegio Sindacale.
- Attività del Revisore Legale.
- Predisposizione della relazione del Collegio Sindacale.
- Rilascio della *management letter* del Revisore Legale
- Approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

5.2.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Collegio Sindacale
- Revisore Legale
- Amministratore Delegato

- Direttore Generale
- CFO

5.2.3. *Controlli preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 3 del presente documento “Reati Societari”.

5.3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari.
- Gestione degli incassi delle fatture attive.
- Verifica dello stato dei crediti e attività di sollecito dei pagamenti.
- Gestione liquidazione e pagamenti delle fatture passive.
- Gestione della cassa aziendale.

5.3.1. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO

5.3.2. *Controlli preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società, si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

5.4. OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE

5.4.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Operazioni straordinarie (investimenti e disinvestimenti in beni strumentali, acquisizione e dismissione di *asset*, cessione e affitti di rami di azienda, ecc.);
- Operazioni sul capitale sociale (aumento di capitale, ingresso di nuovi soci, ecc.);

5.4.2. *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- CFO

5.4.3. *Controlli Preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 4 del presente documento “Reati Societari”.

SEZIONE 7

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-novies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio moderato le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotte dalla L. 99/2009. Di seguito, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-novies:

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1 lett. a-bis e comma 3, L. 633/1941)

La norma punisce la condotta di chi mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o anche solo parte di essere, immettendola in un sistema di reti telematiche.

È prevista tra i Reati Presupposto anche la medesima condotta sopra descritta, commessa su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, quando da tale condotta risulti un'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Reati in materia di *software* e banche dati (art. 171-bis, comma 1 e comma 2, L. 633/1941)

Gli illeciti previsti all'art. 171 bis sono posti a tutela dei *software* e delle banche dati informatiche.

Il primo comma della norma sanziona la duplicazione di *software* protetti dal diritto d'autore e la loro commercializzazione. Allo stesso modo è sanzionata la diffusione di strumenti informatici diretti a rimuovere filtri e altre protezioni di *software* protetti da diritto d'autore.

Il secondo comma, invece, sanziona la duplicazione e la commercializzazione abusive di banche dati informatiche.

Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, L. 633/1941)

Questa articolatissima norma sanziona una serie di illeciti. È forse il caso di riportarla testualmente, perché sia sempre disponibile alla consultazione di tutti i Destinatari del Modello.

Il primo comma della norma sanziona il fatto di chi, per uso non personale, ed a fini di lucro:

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”.

Il secondo comma sanziona ancor più gravemente chi:

“a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1”.

Violazioni nei confronti della SIAE e Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (artt. 171 septies e 171 octies)

Si tratta di fattispecie meno frequenti e certamente più particolari delle precedenti, che pertanto vengono esaminate congiuntamente.

La prima norma si applica “ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in

commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi” o a chi rilascia false dichiarazioni in merito all’assolvimento di simili obblighi.

La norma successiva colpisce invece la produzione e la diffusione di “*apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale*”.

2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di violazione del diritto di autore

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell’ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Divulgazione, in un sistema di reti telematiche, di opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a bis)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Diffusione, rappresentazione, riproduzione di un’opera dell’ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera (art. 171 comma 3)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Reati in materia di <i>software</i> e banche dati (art. 171-bis)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare

		beni o servizi.
Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici, e in materia di opere letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Regole di condotta

L'esame della tipologia di attività svolte dalla Società, holding di controllo di più società operative nel settore del trasporto e della logistica integrata, consente di valutare come limitato il rischio di commissione dei citati delitti.

Purtuttavia, con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Sezione, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività secondo politiche, metodologie, regole e condizioni stabilite dalla Società, senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie sia interne sia con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva con decisioni della Società;
- nell'esercizio dell'attività aziendale possono essere impiegati solo *software*, applicativi, in genere prodotti che, se frutto di opere dell'ingegno e coperti da diritto di autore, siano oggetto di appositi contratti di licenza e non frutto di pirateria o *download* non consentiti dalle regole che sovrintendono i corretti rapporti commerciali;
- la funzione preposta alla gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazione ha l'obbligo di emanare appositi regolamenti e opportune procedure volte a prevenire e contrastare la possibilità che siano "scaricati" sui *personal computer* della Società *software* piratati e non coperti da licenza;
- tale azione di prevenzione e contrasto da perseguire anche attraverso l'ausilio di soluzioni tecniche che non consentano ai Destinatari di effettuare attività non consentite sui *personal computer* della Società;
- al fine di garantire tale specifica azione di prevenzione e contrasto, la funzione IT dovrà emanare tempo per tempo un piano di verifiche (random, per segmenti di popolazione, per funzione,...) in grado di garantire la ragionevole certezza che le pratiche in uso non violino i principi di condotta del Codice Etico di Gruppo e della alla presente Sezione e comunque che siano tali da non configurare, per la magnitudo del fenomeno, un sostanziale interesse o vantaggio per la Società.

SEZIONE 8

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-decies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio medio le fattispecie di reato dell'art. 25-decies¹⁰, inserito dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, di cui all'articolo 377-bis, Codice Penale (di seguito, per brevità, il **"Delitto di Induzione"**).

In forza di tale norma:

(i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

La condotta presuppone la presenza di soggetti (amministratori, apicali, dipendenti o terzi rispetto alla Società) chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria che possano essere utilizzate in un procedimento penale - anche in relazione a reati non previsti dal D.l.gs. 231/2001 - come ad esempio il testimone ovvero l'imputato di reato connesso o collegato.

La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilità a tali soggetti, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. È quindi ragionevole ipotizzare che la Società (ovvero i suoi amministratori, apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.

A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di danaro o altra utilità possono realizzarsi attraverso:

- le azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti;
- le azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito;

¹⁰ Originariamente 25-novies e così rinumerato dal D.l.gs. 231/2011.

- le azioni verso i fornitori quali, ad esempio, mancato rinnovo di una fornitura, o promessa di denaro o altra utilità (qualche, ad esempio, una particolare commessa) nei confronti dei fornitori imputati in un procedimento penale;
- la promessa dell'assunzione di una persona segnalata o gradita;
- la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili;
- la promessa agli agenti e procacciatori di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili;
- le azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi ai clienti (stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, promessa di denaro o altre utilità).

2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Induzione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Articolo 377-bis, c.p.	fino a 500 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società in relazione al Delitto di Induzione:

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Induzione, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto di Induzione, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

La Holding prevede inoltre che tutti i Destinatari devono comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li vede coinvolti in riferimento all'attività lavorativa svolta o comunque ad essa riconducibile.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati.

5.1.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Legale e Risorse Umane
- Procuratori Legali

5.1.3. Controlli Preventivi

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 1 del presente documento "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

SEZIONE 9

REATI TRANSNAZIONALI

1. Le fattispecie di Reato previste dall'Articolo 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146

In considerazione dell'attuale assetto societario e dei rapporti in essere con la controllata spagnola Brivio & Viganò España SI., limitati esclusivamente all'esercizio del diritto amministrativo di socio di maggioranza, la Società ha valutato a rischio basso le fattispecie di reato di cui all'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*) *"si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato"* (di seguito, per brevità, i **"Reati Transnazionali"**).

In particolare, l'articolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati c.d. di criminalità organizzata transnazionale (di seguito, per brevità, i **"Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale"**).

Nell'ambito della più ampia definizione di Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati all'articolo 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06.

La Società ha valutato di essere esposta, seppur moderatamente, alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

(ii) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

(iii) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati Transnazionali

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 10 della Legge n. 146/06, in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, indicati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)	Da 400 a 1000 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere comminate per una durata non inferiore a un anno.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

I Reati Transnazionali possono essere commessi in genere in qualsiasi tipo di area aziendale, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi del vincolo associativo.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Gli apicali, i soggetti sottoposti, gli organi sociali, il revisore legale i collaboratori e le controparti contrattuali sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Transnazionali, a conoscere e rispettare:

- a) la normativa italiana applicabile (disposizioni del codice civile, del codice penale, leggi e regolamenti speciali in materia, etc.);
- b) il Codice Etico di Gruppo;
- c) relativamente agli amministratori, agli apicali e ai loro collaboratori diretti, il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa della Società.

In aggiunta a quanto sopra, è fatto espresso divieto ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti, nonché ai collaboratori e alle controparti contrattuali (in forza di apposite pattuizioni) di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art. 10, Legge n. 146/2006;

2. utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua funzione aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Reati Transnazionali;
3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più reati transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - ✓ questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale;
 - ✓ l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;
4. istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste, disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto. A tale proposito, è necessario che vengano svolte tutte le attività necessarie alla identificazione della clientela e alla verifica dell'assenza dei conflitti di interesse, nonché di sospetti in ambito terroristico;
5. effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
6. riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
7. erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Lista ONU;
8. assumere personale risultante dalle Lista ONU.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'articolo 10, Legge n. 146/2006, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- a) verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- b) verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);
- c) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- d) verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- e) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- f) espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- g) effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
- h) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- i) identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- j) identificare un organo/Funzione Aziendale responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- k) adottare adeguati programmi di formazione del personale.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 10 della L.146 del 2006, sono stati ritenuti sufficienti i controlli preventivi previsti nelle singole Aree a Rischio Reato delle altre sezioni della presente Parte Speciale.

SEZIONE 10

REATI TRIBUTARI

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio elevato le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies, inserite nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 157/2019 ed integrate dal D.Lgs. 75/2020.

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 richiama, dunque, le fattispecie di reato di seguito elencate:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- indebita compensazione (art. 10-quater 74/2000).

La Società ha valutato di essere più esposta alle seguenti fattispecie di reato. Di seguito viene riportato il testo integrale.

(i) **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)**

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

(ii) **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)**

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (3)

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

(iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

(iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

(v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute per effetto del D. Lgs. n. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che, con un anno di ritardo, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come "Direttiva PIF", "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

La Direttiva PIF si inserisce nell'ambito di un disegno euro unitario finalizzato: (i) all'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri dell'UE a tutela degli interessi finanziari e (ii) all'introduzione, all'interno dell'ordinamento giuridico dei vari Stati membri, di forme di responsabilità penale a carico degli enti, nell'ipotesi in cui venga commesso un reato "grave" contro il sistema comune IVA ovvero una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

Ai fini della Direttiva PIF, si considera frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, tra l'altro, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in virtù dei quali: (i) si utilizzino o si presentino dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA oppure si ometta di comunicare un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua, per entrambi i casi, una diminuzione di risorse finanziarie dell'Unione, ovvero (ii) si presenti una dichiarazione IVA esatta per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA (art. 3, par. 2, lett. d), della Direttiva PIF). Ecco di seguito il testo integrale delle fattispecie di reato inserite nel catalogo:

(vi) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

(vii) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

(viii) Indebita compensazione (art. 10-quater 74/2000).

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Gli ultimi tre reati, aggiunti dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, sono rilevanti in presenza, dell'elemento della transnazionalità e di un'evasione IVA non inferiore a 10 milioni di euro e sono certamente meno frequenti rispetto agli illeciti precedentemente elencati e già introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 con il D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019.

Per le caratteristiche ed il funzionamento del Gruppo, pur avendo lo stesso caratteristiche ormai internazionali con la costituzione della controllata spagnola, la Società, per l'assenza al momento di scambi commerciali internazionali e per il carattere ancora fortemente nazionale delle proprie attività, difficilmente può incorrere nella commissione dei reati introdotti a luglio 2020. La Società monitorerà l'evoluzione del proprio *business* ed introdurrà nuove misure di controllo laddove i nuovi reati tributari dovessero essere valutati perpetrabili nell'ambito delle attività transfrontaliere effettuate.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributari

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 500 quote	Si applicano inoltre le sanzioni: c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8	Fino a 500 quote	

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
comma 1 D.Lgs. 74/2000)		un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Indebita compensazione (art. 10-quater 74/2000).	Fino a 400 quote	

3. Le Aree a Rischio Reato

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società in relazione ai Reati Tributari:

- Rapporti *intercompany*
- Contabilità e Bilancio
- Gestione degli approvvigionamenti e tesoreria
- Gestione dei consulenti e degli incarichi professionali
- Gestione delle risorse umane
- Gestione del rapporto con l'Amministrazione Finanziaria
- Gestione degli adempimenti fiscali

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari individuati nel precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico, dalle specifiche procedure aziendali, previste se del caso dal Sistema di Gestione Integrato, e dagli ordini di servizio:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di adempiere in modo corretto e scrupoloso alle scadenze fiscali previste dalla normativa di riferimento;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza, eventuali anomalie, omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- predisporre dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture, altri documenti per operazioni inesistenti o altri artifici e raggiri sia per la parte dell'attivo e del passivo patrimoniale;
- emettere o ricevere fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti attraverso l'utilizzo ad esempio di società cosiddette "cartiere";
- occultare o distruggere a qualsiasi titolo documenti contabili;
- porre in essere operazioni volte alla sottrazione fraudolenta del pagamento di imposte;
- predisporre dichiarazioni infedeli, omettere la dichiarazione o effettuare indebite compensazioni.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

Fatte salve le prescrizioni di cui alle precedenti sezioni, di seguito sono descritte le principali aree esposte al rischio di commissione dei reati tributari.

Per l'area relativa alla gestione dei rapporti *intercompany* si rinvia ai principi generali di controllo di cui alla prima parte del presente documento, più in particolare, al par. 2.5. Gestione dei rapporti infragruppo.

5.1. CONTABILITA' E BILANCIO

La prassi consolidata in uso da parte della Società ha individuato tutte le funzioni che a vario titolo sono coinvolte nella redazione del bilancio e definisce le informazioni che andranno a confluire nel bilancio e che queste devono trasmettere alla struttura preposta alla elaborazione del bilancio, secondo modalità che assicurano la tracciabilità delle informazioni trasmesse, e con tempistiche prestabilite.

La Società, inoltre, provvede a redigere trimestralmente un bilancio ad uso interno nel rispetto delle regole per la redazione del bilancio d'esercizio, che viene condiviso internamente.

Infine, ma non ultimo, la Holding ha adottato una specifica procedura che disciplina in dettaglio la conservazione dei documenti che entrano a far parte del sistema gestionale in uso, tra cui rientrano fatture e note di credito, il libro inventario, il libro giornale, i registri IVA vendite e acquisti e le note spese. Il sistema gestionale in uso dalla Società assicura in ogni caso il costante *back-up* dei documenti contabili in esso iscritti e individua altresì il responsabile della conservazione dei documenti, e i suoi delegati, definendone ruoli e responsabilità.

Come regola generale, la Società vieta comunque di predisporre o utilizzare documenti palesemente falsi. In aggiunta ai presidi descritti, già di per sé sufficienti a tutelare la Società dal rischio della commissione dei Reati Presupposto qui in esame, la Società si impegna altresì ad adottare le seguenti regole di condotta:

- rispettare compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- rispettare le tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- assicurare la tracciabilità di tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari avendo cura di conservare i relativi documenti giustificativi;
- trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la bozza di bilancio, avendo cura di documentare tale trasmissione;
- fornire adeguata giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili, documentando in maniera adeguata le circostanze oggettive che hanno determinato tale variazione.

5.2. CICLO PASSIVO E CICLO ATTIVO

Le procedure aziendali adottate assicurano la tracciabilità dell'intero processo relativo agli acquisti di beni e servizi, la ricezione delle fatture ed il loro pagamento nonché l'erogazione dei servizi, la loro fatturazione ed i relativi incassi.

Quanto al primo aspetto, è previsto che ogni ordine debba essere preceduto da una corrispondente richiesta di acquisto (RdA), debitamente autorizzata dal soggetto responsabile. Una volta autorizzata la RdA, viene emesso il relativo ordine di acquisto e sottoscritto (nei casi previsti) il corrispondente contratto. Nessun pagamento può essere

effettuato se non a seguito della dichiarazione di resa servizio da parte dell'ufficio che aveva richiesto il bene o il servizio in questione, e della verifica della corrispondenza tra la fattura ricevuta dalla Società e il corrispondente ordine e/o contratto.

Le fatture passive vengono quindi caricate a sistema e trasmesse in automatico per il pagamento tramite *home banking*. Anche per il pagamento è prevista comunque un'autorizzazione preventiva sulla base dei poteri predefiniti e formalizzati da parte della Società.

Quanto invece al secondo aspetto, la fatturazione attiva per la Società, è assicurato il controllo della corrispondenza tra le fatture emesse e i servizi resi, così come i prezzi applicati. Nel caso di note di credito, il sistema gestionale consente l'emissione di nota di credito preventivamente autorizzata dall'ufficio competente, unico soggetto munito delle necessarie autorizzazioni per poter autorizzare il sistema ad emettere nota di credito.

Fermo restando che è fatto assoluto divieto di contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti, nella gestione della fatturazione e dei pagamenti la Società rispetta inoltre le seguenti regole di condotta:

- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato in merito ai poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- verificare che gli incassi siano supportati da un contratto o comunque da un ordine autorizzato;
- verificare che l'importo incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- verificare che ogni pagamento venga effettuato esclusivamente in favore del soggetto indicato nell'ordine e/o nel contratto e sul conto corrente ivi indicato, per importi corrispondenti a quelli contrattualmente pattuiti;
- assicurare che nessun pagamento venga effettuato in favore di un soggetto diverso rispetto a quello indicato nell'ordine ovvero nel contratto, e che nessun pagamento venga ricevuto da soggetto differente rispetto a quello indicato nell'ordine e/o nel contratto; eventuali eccezioni devono essere debitamente giustificate e documentate;
- prevedere adeguate verifiche in modo che non vengano effettuati pagamenti verso o incassate somme da società con sede nei Paesi inseriti nelle principali *black-list* internazionali senza la necessaria documentazione attestante che la prestazione o il servizio siano stati effettivamente resi e siano debitamente giustificati.

Consapevole del fatto che la gestione dei fornitori costituisce un ambito che richiede particolare attenzione, sotto il profilo della prevenzione dei Reati Presupposto qui in esame, la Società ha fissato in proposito le seguenti regole di condotta:

- attenersi scrupolosamente alla procedura aziendale relativa alla selezione dei nuovi fornitori e alle verifiche prescritte;

- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando, il più possibile, un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- curare l'aggiornamento periodico dell'anagrafica dei fornitori;
- monitorare che il fornitore mantenga nel tempo i requisiti per essere inserito nell'elenco dei fornitori in anagrafica;
- formalizzare per iscritto tutti i contratti e/o gli accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione, inclusa quella prescritta da norme di legge, avendo cura di conservarla.

5.3. GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

In relazioni a rapporti con professionisti, consulenti e collaboratori, la procedura aziendale prevede che l'incarico venga formalizzato per iscritto da parte dei soggetti autorizzati, e che l'accordo indichi in maniera puntuale l'attività oggetto dell'incarico, il compenso pattuito e le tempistiche dei pagamenti.

In ogni caso, prima di procedere al pagamento delle fatture emesse da consulenti e professionisti, sono previsti i medesimi controlli imposti per tutti i pagamenti effettuati dalla Società, inclusa anche la preventiva e necessaria dichiarazione di resa servizio.

La Società si impegna inoltre ad attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di condotta specifiche:

- improntare i rapporti con tutti i consulenti e collaboratori ai principi di trasparenza e correttezza e sulla base di prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato;
- prevedere verifiche periodiche e a campione (e in ogni caso in ipotesi di nuovi incarichi) finalizzate a monitorare la reputazione professionale anche attraverso consultazione diretta via Internet;
- prevedere, se possibile, la raccolta di più preventivi prima dell'assegnazione di un nuovo incarico, conservando traccia dell'attività decisionale circa il conferimento dell'incarico al consulente selezionato e per gli incarichi di rilevante importo economico effettuare apposite verifiche di congruità;
- registrare tutti i consulenti e i professionisti nell'anagrafica dei fornitori della Società.

5.4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La Società ha adottato una procedura per la selezione del personale che assicura nella selezione e nell'assunzione del personale siano coinvolti più soggetti, appartenenti a funzioni diverse (solitamente la richiedente e la HR che si occupa della selezione), in modo da garantire che le assunzioni avvengano sulla base dell'effettiva necessità da parte della Holding e secondo modalità obiettive e imparziali. Le nuove assunzioni, in ogni caso, devono essere in linea con il budget assegnato alla funzione richiedente, mentre eventuali eccezioni devono essere debitamente giustificate e documentate.

Regole identiche presiedono anche alla definizione e alla gestione delle retribuzioni, dei premi, degli avanzamenti di carriera, che vengono decisi attraverso il coinvolgimento di

differenti soggetti, e della funzione cui il dipendente appartiene o presso cui dovrà essere collocato.

Le retribuzioni vengono saldate su richiesta della funzione HR delegata, trasmessa alla funzione amministrazione e controllo che provvede al relativo pagamento nel rispetto dei poteri di firma formalizzati dalla Società. Le buste paga di tutti i dipendenti, così come le dichiarazioni INPS e quelle del datore di lavoro come sostituto d'imposta vengono predisposte dal consulente del lavoro della società. Su tali documenti vengono effettuati controlli a campione da parte della funzione HR.

Per i rimborsi spese, la Società impone a tutti i dipendenti di formalizzare le proprie richieste di rimborso spese con la produzione di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e per le quali si chiede il rimborso. A questo si procede solo se la richiesta di rimborso spese è previamente autorizzata dal superiore del richiedente. È in ogni caso vietato di autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa.

La Società ha inoltre fissato, come ulteriori misure preventive, le seguenti regole di condotta:

- garantire che tutte le operazioni, attività ed informazioni relative alle procedure sopra descritte siano sempre tracciabili e provvedere all'archiviazione della relativa documentazione (es. raccolta in apposito database delle candidature ricevute, della documentazione relativa alle varie fasi della selezione e della definizione delle condizioni economiche);
- assicurare che le condizioni economiche per i neoassunti e per il personale in generale siano sempre coerenti con il ruolo ricoperto e i compiti assegnati;
- verificare, prima della sottoscrizione della lettera di assunzione, che la documentazione attestante il corretto svolgimento della selezione e il pieno rispetto della procedura aziendale relativa sia stata correttamente predisposta e archiviata;
- assicurare che bonus, premi ed incentivi di qualsiasi tipo siano conformi alla normativa in vigore, nonché ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico.

5.5. GESTIONE DEL RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

La Società ha previsto un sistema di segregazione dei ruoli (costantemente aggiornato, e monitorato), che consente di individuare in maniera precisa ed in qualsiasi momento il soggetto incaricato di prendere contatto con l'Amministrazione Finanziaria, fornire le informazioni richieste, predisporre la relativa documentazione e curarne la trasmissione e, in generale, gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione. La procedura prevede inoltre che il responsabile provveda a dare tempestiva informazione all'organo amministrativo dell'intero processo, fino alla sua conclusione (comprese anche eventuali azioni correttive o specifici adempimenti che siano stati imposti dall'Amministrazione).

La Società adotta inoltre le seguenti regole di condotta specifiche:

- assicurare la tracciabilità dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione Finanziaria, avendo cura di archiviare e conservare la relativa documentazione, in particolare in ogni caso di verifiche ispettive.

5.6. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

La Società effettua una preventiva analisi finalizzata ad individuare adempimenti fiscali e relative scadenze per tutto l'anno solare di riferimento. All'esito di tale analisi viene predisposto un fondo imposte per provvedere tempestivamente ai relativi versamenti. Il fondo imposte viene condiviso con il consulente fiscale della Società e verificato dalla società di revisione.

Viene in tal modo predisposta un'agenda degli adempimenti fiscali e tributari, condivisi all'interno della Società, sulla base della quale la funzione delegata predispone la documentazione relativa agli adempimenti fiscali, alle scadenze fissate per i pagamenti, e la trasmette poi alla tesoreria perché provveda ai relativi pagamenti. La procedura in uso assicura il monitoraggio delle scadenze fiscali e il rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale. Il consulente fiscale della Società assicura inoltre il costante aggiornamento alla novità che riguardino la normativa in ambito fiscale.

Oltre ai controlli preventivi previsti dalla Sezione 1 "Gestione dei Flussi Finanziari" ed ai controlli preventivi previsti nella Sezione 3 "Reati Societari", in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti ulteriori controlli preventivi:

- Approvazione dell'Amministratore Delegato dei documenti fiscali e previdenziali da inviare all'Agenzia delle Entrate.
- Tempestiva comunicazione all'Amministratore Delegato di eventuali anomalie, errori, ritardi e omissioni verificatisi nell'ambito della trasmissione di dati ed informazioni agli Enti Pubblici di riferimento.
- Contrattualizzazione del rapporto con i consulenti fiscali e contabili con inserimento della clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.
- Verifica/*stress test* sulla tracciabilità e la vulnerabilità nella gestione dei sistemi utilizzati internamente.
- Verifica della corretta gestione delle *log-in* di accesso al cassetto fiscale da parte dei soggetti delegati.
- Messa a disposizione della documentazione fiscale completa per le verifiche periodiche del Collegio Sindacale.
- Utilizzo di un ambiente controllato per l'archiviazione della documentazione contabile e fiscale.
- Utilizzo di moderni sistemi di archiviazione della documentazione fiscale per la durata prevista dalla legge.
- Segnalazione immediata all'OdV di anomalie in sede di ottemperamento delle scadenze fiscali e previdenziali.

In aggiunta a quanto sopra, la Società si impegna altresì al rigoroso rispetto delle seguenti regole di condotta:

- assicurare adeguata tracciabilità delle comunicazioni inviate alle Autorità amministrative (es. Agenzia delle Entrate);
- rispettare il sistema delle procure e i relativi poteri di firma per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti;
- curare il costante aggiornamento sulla normativa di settore;
- assicurare la tracciabilità dei flussi informativi tra la Società e i consulenti esterni, così come degli esiti delle verifiche da questi effettuate; .
- garantire la tracciabilità di tutto il processo relativo alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti, avendo cura di conservare tutta la relativa documentazione.